



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0003129 del 29 dicembre 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/995, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 449/DDA/AP)

Con istanza DDA/995, acquisita in data 29 dicembre 2016 (prot. n. DDA/0003068), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet www.gamesviatorrent.com in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Disney Interactive - Disney Infinity 1.0*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Disney Interactive - Disney Epic Mickey 2*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Disney Interactive - Disney Infinity 2.0*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Disney Interactive - Disney Epic Mickey*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - Burnout Paradise*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - Dragon Age Inquisition*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - FIFA 10*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - Need for Speed Most Wanted*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - Burnout Dominator*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - FIFA 14*”, Electronic Arts, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - Burnout Legends*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - FIFA 12*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - Dragon Age: Origins*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Electronic Arts - Dragon Age 2*”, alla pagina internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- <omissis>
- “Nintendo - Mario Party 9”, alla pagina internet
<omissis>
- “Nintendo - Mario Power Tennis”, Nintendo, alla pagina internet
<omissis>
- “Nintendo - Mario Sports Mix”, alla pagina internet
<omissis>
- “Nintendo - The Legend of Zelda Skyward Sword”, alla pagina internet
<omissis>
- “Nintendo - Pokemon Mystery Dungeon: Gates to Infinity”, alla pagina internet
<omissis>
- “Nintendo - The Legend of Zelda: Twilight Princess”, alla pagina internet
<omissis>
- “Nintendo - Super Mario Galaxy 2”, alla pagina internet
<omissis>
- “Nintendo - Donkey Kong Country Returns”, alla pagina internet
<omissis>
- “Nintendo - PokePark 2: Wonders Beyond”, alla pagina internet
<omissis>
- “Warner Bros. - LEGO Batman 2”, Warner Bros, alla pagina internet
<omissis>
- “Warner Bros. - Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure”, alla pagina internet
<omissis>
- “Warner Bros. - Batman Arkham: Origins”, alla pagina internet
<omissis>
- “Warner Bros. - Batman: Arkham Asylum”, alla pagina internet
<omissis>
- “Warner Bros. - LEGO Batman 3”, alla pagina internet
<omissis>
- “Warner Bros. - LEGO Batman The Videogame”, alla pagina internet
<omissis>
- “Warner Bros. - Batman: Arkham Knight”, alla pagina internet
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società Domain.com, Llc, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica compliance@domain-inc.net e support@domain.com, per conto di Alex Duarte, dona Florinda, San Paulo, Brasile agervogamez@hotmail.com.
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla OVH SAS, con sede in Roubaix, Francia, e indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net, società cui risultano verosimilmente afferenti anche i server che risultano essere localizzati a Beauharnoi, in Quebec, Canada.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/995 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Angelo Passero, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/995", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 17 gennaio 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore